

Codice A1401A

D.D. 12 ottobre 2015, n. 641

Autorizzazione all'inserimento nell'elenco degli stabilimenti riconosciuti ai fini degli scambi intracomunitari di pollame e uova da cova, ai sensi del D.L. 3 dicembre 2014 n. 199, della Ditta Azienda Agricola CAPETTA Luigi codice aziendale 148CN031 di Neive (CN).

Il Decreto 29 aprile 1998, n. 221 contenente il regolamento recante norme di attuazione della direttiva 93/120/CE che modifica la direttiva 90/539/CEE ha dettato le norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza da Paesi Terzi di pollame e uova da cova.

Il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 50945 del 29 dicembre 2010 "Disposizioni nazionali in materia di commercializzazione di uova da cova e pulcini di volatili da cortile", ha attuato le condizioni di produzione, commercializzazione e trasporto delle uova da cova e pulcini di volatili da cortile sul territorio italiano, comprese quelle destinate agli scambi..

Il D.L.vo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modifiche, in particolare l'art. 114, ha conferito alle Regioni e alle Province Autonome tutte le funzioni e i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria, salvo quelli espressamente mantenuti dallo Stato. In particolare con nota n. 600.7/24400/AG/505 del 25/6/01 il Ministero della Salute ha precisato che le Regioni debbono provvedere al rilascio delle autorizzazioni sulla base di domande ad esse presentate direttamente.

L'O.M. 13/12/2012 e s.m.i., ha stabilito misure ulteriori di polizia veterinaria contro l'influenza aviaria.

Con D.L. 3 dicembre 2014 n. 199, in attuazione della Direttiva 2009/158/CE, sono state stabilite le caratteristiche strutturali e funzionali richieste agli "Stabilimenti di moltiplicazione" e sono state stabilite le modalità per l'attribuzione dei numeri di riconoscimento.

Il sig. Capetta Luigi nato ad Alba il 03/03/54, in qualità di proprietario della ditta AZ.AGR. Capetta Luigi ha chiesto che la propria azienda, sita nel comune di Neive in Via Valledoglio 5/e, sia inserita nell'elenco degli stabilimenti riconosciuti ai fini degli scambi intracomunitari di pollame e uova da cova, ai sensi del D.L. 3 dicembre 2014 n. 199. Detto allevamento, identificato con codice aziendale 148CN031, alleva "pollame riproduttore," fase deposizione. Il sign Capetta Luigi dichiara di gestire direttamente i capannoni identificati 040 e 050 mentre per i restanti tre i detentori risultano essere rispettivamente:

capannone 070 il Sign. Aramini Valter nato a Neive (CN) il 19/09/1961

capannone 080 il Sign. Lorusso Giuseppe nato a Francavilla Angitola (VV) il 13/128/1965

capannone 090 la Sign.ra Gligorova Divni nata a Leski (Macedonia) il 02/12/1978.

A seguito di tale istanza il Servizio Veterinario dell'ASL CN2 ha eseguito le verifiche istruttorie recandosi presso lo stabilimento succitato per accertare l'esistenza delle condizioni per ottemperare alla richiesta. Le strutture sono risultate conformi a quanto stabilito dal D.L. 3 dicembre 2014 n. 199, al Decreto n. 221 del 29/4/98 e all'O.M. del 13/12/12.

Visto il parere favorevole espresso dal Servizio Veterinario dell'Asl territorialmente competente e trasmesso in data 18/08/2015;

per quanto fin qui esposto, attestata la regolarità amministrativa del presente atto,

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 3 e 16 del D.L.gs n. 29/93 e successive modifiche;

visti gli artt. 17 e 18 della L. R. n° 23/2008;

determina

- di autorizzare lo stabilimento di moltiplicazione, sito nel comune di Neive (CN), identificato con il codice aziendale 148CN031, dove si producono uova da cova da galline riproduttrici della specie Gallus gallus, agli scambi intracomunitari ed all'esportazione verso Paesi Terzi di pollame (D.L. 3 dicembre 2014 n. 199);
- di assegnare il codice aziendale IT 148CN031 attribuito ai sensi della nota ministeriale n. 600.7/24400/AG/505 del 25/6/01.

L'autorizzazione è soggetta a:

- a) sospensione in caso di mancato rispetto delle disposizioni di legge succitate, nonché in caso di violazione di altre norme veterinarie ed è ripristinata solo previo accertamento della cessazione delle cause che hanno determinato la sospensione;
- b) revoca in caso di reiterate violazioni alle norme di cui al punto a), ovvero qualora la violazione comporti rischi per la salute pubblica e/o la salute animale.

La presente determinazione verrà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Dirigente di Settore
Gianfranco Corgiat Loia